

GIBELLI e POLLEDRI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la FMS spa (fabbricazione macchine speciali spa), in amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 95/1979, con ufficio procedure in Piacenza, via Zilocchi n. 12, ha riconosciuto sin dal 3 aprile 2000 un complessivo debito di lire 35.872.398 a favore della Società L.M., per forniture eseguite nel corso dell'anno 1996;

la stessa FMS spa, godeva delle provvidenze di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 274, e successivi decreti di attuazione 19 ottobre 1999 n. 533 e 3 febbraio 2000, con la garanzia dei crediti concessa dal ministero del tesoro;

la SAIMP sistemi spa anch'essa in amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95/1979, con ufficio procedura sempre in via Zilocchi n. 12 a Piacenza, con lettera 6 settembre 2001, nel confermare alla Soc. L.M. il suddetto credito, ha fatto presente l'impossibilità, a breve termine di un piano di riparto che consenta il pagamento del credito stesso —:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

quali siano, pur essendo stata concessa dal Ministero del tesoro la relativa garanzia, le ragioni che a tutt'oggi non rendono possibile, il pagamento dei crediti non contestati e se, in ordine a tale questione, abbia qualche rilievo il subingresso della SAIMP sistemi spa alla FMS spa. (4-01478)

\* \* \*

#### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

FRAGALÀ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 febbraio 2001, alle ore 21,30, il giovane Antonello Soligo veniva colpito a morte da un militare dell'Arma dei carabinieri del nucleo operativo anti-droga di Ravenna;

sulla morte del giovane vi sono discordanti versioni non ancora accertate in sede giudiziaria;

esiste una notevole discordanza di versioni sull'accaduto, tra il racconto del maresciallo capo, Franco Lauriola, dalla cui arma è partito il colpo, il quale ha affermato che avrebbe sparato accidentalmente perché scivolando avrebbe perso l'equilibrio e quella fornita al pubblico ministero incaricato delle indagini da parte della fidanzata del giovane, che la sera della sua morte era con lui e che avrebbe detto che il carabiniere: « Ha puntato e ha sparato. Senza dire nulla » —:

quale sia lo stato delle indagini in corso sulla vicenda esposta in premessa. (5-00422)

MASCIA e PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sabato 17 novembre 2001 una delegazione del Prc ligure, ha visitato il carcere S. Agostino di Savona;

l'ex convento adibito a istituto di pena, nonostante sia una struttura organizzata per contenere un massimo di 35 detenuti, arriva ad ospitarne fino a 90 e comunque mai meno del 40 per cento in più delle sue reali capacità;

immediatamente sono apparse evidenti le condizioni fatiscenti e l'oggettiva inabitabilità dell'istituto di pena: le celle, con annessi lavabo e latrina, sono spazi angusti, in alcuni casi senza finestre, dove le persone recluse ammassano i loro pochi oggetti; spazi comuni, come la sala giochi e la biblioteca, sono organizzati in ex celle monacali; il cortile è così piccolo che i detenuti sono costretti ad avvicinarsi nell'ora d'aria e inoltre è sprovvisto di una qualsiasi copertura che, in caso di pioggia,

lo rende inutilizzabile; l'accesso alle docce è limitato; il carcere è illuminato artificialmente anche nelle ore diurne;

risulta inoltre che per i detenuti sia impossibile ricevere cibi e alimenti da casa a causa della mancanza di addetti, che il servizio medico non sia garantito per l'intera giornata, che i detenuti tossicodipendenti non siano seguiti dal Sert con colloqui e somministrazione di metadone, e che persino la fornitura di oggetti comuni (libri, televisione, eccetera) è affidata alla buona volontà degli operatori;

sembra, da quanto riferito da più persone alla delegazione del Prc in visita, che il direttore del carcere S. Agostino, pur consapevole delle terribili condizioni in cui i detenuti sono costretti a vivere, non assicuri una costante presenza presso l'istituto di pena e sia particolarmente restio a concedere udienza ai detenuti che la richiedono —:

se ritenga che quanto verificato corrisponda al vero e quali iniziative intenda prendere per migliorare l'intollerabile condizione carceraria dei detenuti dell'istituto di pena S. Agostino;

se e come intenda intervenire sul comune di Savona che non ha ancora provveduto all'individuazione di una nuova struttura da adibire a istituto di pena;

se non intenda verificare la gestione del direttore del carcere S. Agostino affinché introduca sul piano organizzativo modifiche tese a garantire migliori condizioni di vita quotidiana, anche attraverso un eventuale potenziamento degli organici;

quali iniziative intenda intraprendere affinché il direttore del carcere S. Agostino si renda maggiormente disponibile ai colloqui con i detenuti, considerata l'insostenibilità della situazione per la popolazione detenuta.

(5-00423)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

RUZZANTE e SANDI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dopo ben 38 anni dalla tragedia del Vajont, non si è ancora conclusa la vicenda giudiziaria riguardante l'indennizzo per i danni subiti in occasione del disastro del 9 ottobre 1963;

a fronte di una così sproporzionata dilatazione dei tempi per l'indennizzo, si aggiunga ora la notizia che (stando ad una comunicazione dell'Enel al sindaco di Erto e Casso resa pubblica in questi giorni sulla stampa locale) non vi sarebbe traccia delle domande di indennizzo presentate dai cittadini residenti del comune di Erto e Casso (per la precisione di 29 cittadini aventi diritto a tale indennizzo);

le pratiche per l'indennizzo in favore dei cittadini di Longarone, Castellavazzo e Vajont risultano regolarmente depositate, mentre di quelle di Erto e Casso non si trova traccia in alcun archivio nonostante siano state debitamente protocollate ancora il 27 maggio del 1992 nel Municipio di Erto e Casso e spedite agli amministratori del Comune di Longarone perché a loro volta le inoltrassero all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

circa otto anni fa i documenti, che ora non si trovano, sarebbero stati consegnati ad una non meglio identificata signora che li avrebbe dovuti far pervenire nuovamente a Erto e Casso per fornire ulteriori elementi in grado di dimostrare il diritto al risarcimento, ma che di un tale deposito o riconsegna non vi è traccia alcuna negli archivi municipali;

a nulla sono valse le richieste del presidente del comitato dei superstiti del Vajont agli uffici comunali di Longarone affinché vi fosse un sostegno ed un aiuto nella ricerca della documentazione richiesta dall'Enel, prima di riconoscere qualsiasi indennizzo ai superstiti;

i tempi stringono in quanto è in vista la prescrizione al risarcimento dei danni cagionati dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in occasione di quella tragica notte di trentotto anni fa —:

se siano a conoscenza di questa grave vicenda che sta di fatto vanificando le legittime richieste di indennizzo di molti sopravvissuti di quella tremenda tragedia;

quali siano i provvedimenti che i Ministri interrogati, nei limiti dei loro poteri, intendano adottare affinché questi cittadini possano completare, nei tempi utili per evitare la prescrizione, la raccolta degli elementi necessari all'indennizzo, in modo da evitare che una ottusa burocrazia cancelli anni di sforzi per ottenere un giusto riconoscimento. (4-01463)

MARRAS e VITALI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 9 marzo 2001 i Fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti, dall'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, articolo 31, comma 1, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale-Serie Generale* n. 275 del 24 novembre 2000;

per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedevano la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'articolo 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — Parte II;

l'articolo 490 del codice di procedura penale intitolato « Pubblicità degli avvisi » dispone che: « Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale »;

l'articolo 570 del codice di procedura penale intitolato « Avviso della vendita » dispone che « Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale »;

coerentemente con le finalità complessive della legge n. 340 del 2000, le disposizioni dell'articolo 31 sono rivolte alla semplificazione degli strumenti di pubblicità legale, ossia alla eliminazione di forme di pubblicità meramente ripetitive di altre aventi lo stesso scopo e pari efficacia;

per realizzare l'obiettivo dell'unicità delle forme di pubblicità legale, la legge n. 340 del 2000 pone come regola generale quella della pubblicazione degli annunci legali nella *Gazzetta Ufficiale* in tutti i casi in cui sia prevista la pubblicazione nel F.A.L. quale unica forma di pubblicità;

la norma del citato comma 3 dell'articolo 31 con lo strumento della *Gazzetta Ufficiale*, al posto dei soppressi F.A.L., è anche finalizzata a dare, in forma semplificata, non ripetitiva e trasparente, su tutto il territorio nazionale, pubblicità alle vendite immobiliari gestite dai Tribunali per sottrarle all'oscuro sottobosco di manovre di occultamento nelle quali si aprono gli spazi di intervento di spregiudicati speculatori e riciclatori ai danni degli esecutati, finalizzate all'acquisizione dei beni esecutati al minimo prezzo —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fatto che l'articolo 31, comma 1 e comma 3, legge n. 340 del 2000 ha trovato applicazione solo nella *pars destruens* con l'abolizione dei F.A.L. e non

nella *pars costruens* con la pubblicità in *Gazzetta Ufficiale*, Parte II nonostante che ogni *Gazzetta Ufficiale*, ancora alla data odierna rechi in frontespizio in caratteri cubitali sotto il titolo « Comunicazione importante » le prescrizioni dell'articolo 31, comma 1 e comma 3, legge n. 340 del 2000 mentre in realtà in moltissimi uffici giudiziari della Repubblica non avviene la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle espropriazioni immobiliari;

se intenda verificare quale contributo all'applicazione della legge vigente è stato dato dall'Ufficio di Gabinetto, ufficio pubblicazioni leggi e decreti interpellato al riguardo dal direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

se intenda richiamare all'osservanza dell'articolo 31, comma 1 e comma 3, legge n. 340 del 2000 gli uffici giudiziari della Repubblica;

se in tale richiamo intenda includere la doverosa constatazione della illegittimità e conseguente nullità di tutte quelle parti di procedura nelle quali sia mancata la pubblicità prevista dalla legge e le parti personalmente o a mezzo dei procuratori costituiti lo abbiano rilevato in sede giudiziaria. (4-01479)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta orale:*

PISTONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'11 ottobre 2001 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato il 10 maggio scorso da un gruppo di studenti e ha annullato la delibera del consiglio di amministrazione dell'Università « La Sapienza » di Roma, con la quale, nel dicembre 2000, quest'ultimo aveva approvato il bilancio preventivo (esercizio finanziario 2001) che pre-

vedeva un considerevole aumento delle tasse universitarie per il successivo anno accademico;

lo stesso Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ordinato la trasmissione della sentenza alla procura regionale presso la sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti;

risulta all'interrogante che il 23 ottobre 2001, in una nuova seduta del consiglio di amministrazione dell'Università, il Rettore ha informato che intenderà ricorrere al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento e comunque l'immediata sospensiva della sentenza ed ha provveduto, insieme al consiglio di amministrazione, a modificare nuovamente, per la quarta volta in un anno, l'importo degli aumenti delle tasse;

la concessione della sospensiva renderebbe inutile la sentenza del Tar poiché, visti i tempi di delibera del Consiglio di Stato, la sentenza arriverebbe con un clamoroso ritardo di anni e questo significherebbe per gli studenti vedersi nuovamente riconosciuta la ragione ma troppo in ritardo per poter avere giovamento e giustizia dalla sentenza, in quanto il bilancio preventivo 2001 « vivrebbe » e completerebbe il suo corso di atto amministrativo entro il nuovo pronunciamento del Consiglio di Stato;

i continui e ripetuti assestamenti di bilancio, inoltre, concorrono allo scadimento del prestigio dell'Ateneo ed offrono una visione quantomeno ondivaga dell'amministrazione dello stesso;

è iniquo che sui redditi della maggior parte delle famiglie italiane gravino ulteriori costi economici, trattandosi soprattutto della formazione delle nuove generazioni, che sono notoriamente da considerarsi la principale risorsa del Paese —:

quale sia l'opinione del Ministro in ordine all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Università « La Sapienza » di un ulteriore assestamento di bilancio nonostante la sentenza di annullamento del Tar;